



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n.27 del 10/03/2020 della Giunta Comunale.

Oggetto: Approvazione regolamento per l'attuazione straordinaria del lavoro agile a seguito della emergenza sanitaria correlata al virus "Covid - 19"

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Marzo alle ore 13,40 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi Fabio	Sindaco – Presidente
Patti Giovanni	Assessore
Arena Maria Stella	Assessore

Sono assenti i Signori:

Aiello Giuseppe	Assessore
Barbagallo Giuseppe	Assessore

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Fabio Accardi nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL VIRUS COVID-19

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che testualmente recita:

1) Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2) Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3) con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

Visto il Capo II “Lavoro agile” della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, articolo 18, che testualmente recita:

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Visto il Capo II “Lavoro agile” della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, articoli 19, 20, 21 e 22;

Vista la circolare dell'INAIL del 2/11/2017 n. 48 ad Oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.”

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista, la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ”, ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ”;

Visto l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Richiamata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 124/2015 nonché dell'art. 18, comma 3 dell'A.S. 2233-B (ora Legge 22 maggio 2017, n. 81) la quale fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione;

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2020, n. 52, Edizione Straordinaria ed in particolare l'art.4:

a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n.

81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 1/2020 contenente “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6/2020;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”

Preso atto che:

- le linee guida contenute nella Direttiva n. 3/2017 contengono indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;

- gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale;

Ritenuto di approvare misure organizzative sperimentali in materia di lavoro agile o smart working finalizzate a:

- offrire la possibilità ai dipendenti che ne facciano richiesta di prestare il proprio lavoro con modalità innovative e flessibili e, al tempo stesso, tali da salvaguardare comunque la produttività e il sistema delle relazioni del loro contesto lavorativo;

- sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;

- introdurre modalità di organizzazione del lavoro volte a favorire una migliore conciliazione dei tempi vita e lavoro;

- facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti in situazioni di disabilità o altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea;

- prevedere il ricorso al lavoro agile in caso di condizioni di emergenza che si possono determinare, ivi comprese quelle relative alle epidemie

Ritenuto opportuno, al fine di valutarne il reale impatto sull'organizzazione del lavoro, avviare una fase di sperimentazione;

Preso atto che è stata data informazione in merito al presente atto alle organizzazioni sindacali, alla RSU;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del DPCM 25 febbraio 2020 che introduce in via provvisoria modalità semplificate per l'attivazione del lavoro agile nelle regioni individuate;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e ferma restando la necessità di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa;

ATTESO che, allo stato attuale, nell'intero territorio nazionale si rende necessario apprestare ogni forma di garanzia e tutela della salute dei dipendenti e per contrastare il propagarsi dell'epidemia;

ATTESO che si tratta di disciplina relativa all'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 30/2000;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Per le motivazioni riportate in premessa;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) approvare il Regolamento per l'attuazione **straordinaria** del lavoro agile collegato all'emergenza sanitaria correlata al virus covid-19, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che, compatibilmente con le attività lavorative previste, è attivabile in via straordinaria e d'urgenza lo svolgimento del lavoro agile, a prescindere da vincoli di numerosità e di giornate settimanali, con priorità per le seguenti categorie di lavoratori:

- Lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente a rischio per esposizione al contagio (trapiantati, immunodepressi);
- Lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che provvedono agli stessi ai sensi di legge;
- Lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia o sui quali grava la custodia di figli che frequentino la scuola primaria di primo grado e l'altro coniuge non possa provvedervi (per quest'ultima categoria, fino ai termini di cessazione delle misure straordinarie di sospensione della scuola).

3) I Responsabili dei Settori, funzionalmente responsabili del personale assegnato provvedono ad informare tutto il personale e, nel caso di formali richieste da parte degli interessati (acquisibili anche via mail) autorizzano, anche via e-mail, il personale che ne abbia fatta richiesta a svolgere la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio o altro luogo indicato dall'istante. Successivamente i Responsabili, a fronte della situazione emergenziale che non consente l'istruttoria di particolari iter burocratici, comunicheranno per le vie brevi ed eventualmente via mail il contenuto della prestazione lavorativa ed i relativi obiettivi, la collocazione temporale delle fasce di reperibilità, la data di attivazione e ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento ed alla verifica dell'attività lavorativa. I termini e le modalità di cui terrà conto l'ente saranno esclusivamente quelli documentabili da apposita attestazione da parte dei Responsabili di settore.

4) La durata dell'autorizzazione al lavoro agile è vincolata all'emergenza epidemiologica e viene rilasciata per periodi di massimo due settimane rinnovabili. L'attivazione della modalità di lavoro agile non preclude l'utilizzo in missione dei lavoratori interessati o, comunque, la possibilità di svolgimento del lavoro in ufficio per specifiche esigenze lavorative. Nell'autorizzazione vengono specificati i periodi di lavoro da prestare in ufficio.

5) Il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente.

Barrafranca, 10 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Anna Giunta



Parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/0990, recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.

Barrafranca, 10 marzo 2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I

Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la superiore proposta di deliberazione e il regolamento allegato;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;
VISTA la legge 30/2000;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione e, per l'effetto:

- 1) approvare il Regolamento per l'attuazione **straordinaria** del lavoro agile collegato all'emergenza sanitaria correlata al virus covid-19, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 2) Dare atto che, compatibilmente con le attività lavorative previste, è attivabile in via straordinaria e d'urgenza lo svolgimento del lavoro agile, a prescindere da vincoli di numerosità e di giornate settimanali, con priorità per le seguenti categorie di lavoratori:
 - Lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente a rischio per esposizione al contagio (trapiantati, immunodepressi);
 - Lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che provvedono agli stessi ai sensi di legge;
 - Lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia o sui quali grava la custodia di figli che frequentino la scuola primaria di primo grado e l'altro coniuge non possa provvedervi (per quest'ultima categoria, fino ai termini di cessazione delle misure straordinarie di sospensione della scuola).
 - 3) I Responsabili dei Settori, funzionalmente responsabili del personale assegnato provvedono ad informare tutto il personale e, nel caso di formali richieste da parte degli interessati (acquisibili anche via mail) autorizzano, anche via e-mail, il personale che ne abbia fatta richiesta a svolgere la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio o altro luogo indicato dall'istante. Successivamente i Responsabili, a fronte della situazione emergenziale che non consente l'istruttoria di particolari iter burocratici, comunicheranno per le vie brevi ed eventualmente via mail il contenuto della prestazione lavorativa ed i relativi obiettivi, la collocazione temporale delle fasce di reperibilità, la data di attivazione e ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento ed alla verifica dell'attività lavorativa. I termini e le modalità di cui terrà conto l'ente saranno esclusivamente quelli documentabili da apposita attestazione da parte dei Responsabili di settore.
 - 4) La durata dell'autorizzazione al lavoro agile è vincolata all'emergenza epidemiologica e viene rilasciata per periodi di massimo due settimane rinnovabili. L'attivazione della modalità di lavoro
-

agile non preclude l'utilizzo in missione dei lavoratori interessati o, comunque, la possibilità di svolgimento del lavoro in ufficio per specifiche esigenze lavorative. Nell'autorizzazione vengono specificati i periodi di lavoro da prestare in ufficio.

- 5) Il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente.

Con separata votazione votazione, per alzata di mano, all'unanimità, la Giunta Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

F.to Fabio Arnaldo Ettore Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Arena Maria Stella

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giunta Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____ per giorni quindici consecutivi.

Barrafranca,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il _____ a mente dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Barrafranca

IL SEGRETARIO GENERALE
